

ORIGINALE

Deliberazione N. **28**

Data **12/04/2011**

COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: **Approvazione convenzione tra il Comune di Golasecca e la Cooperativa Charis Soc. Coop. Sociale onlus per la gestione di servizi alla spiaggia Melissa ed al parcheggio.**

L'anno **duemilaundici**, addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore **18.30** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1. | REGGIO MARIA MADDALENA | Sindaco |
| 2. | POLI ROBERTO SANTO GIUSEPPE | Vicesindaco |
| 3. | PELLIZZARO EDI MARIA | Assessore |
| 4. | MORDENTE MARCELLO | Assessore |

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
3	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LEOPOLDO RAPISARDA.

La Sig.ra MARIA MADDALENA REGGIO, Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Approvazione convenzione tra il Comune di Golasecca e la Cooperativa Charis Soc. Coop. Sociale onlus per la gestione di servizi alla spiaggia Melissa ed al parcheggio.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che sul territorio del Comune di Golasecca è situata una spiaggia in località Melissa che durante la stagione primaverile/estiva è meta di afflusso di numerosi cittadini che la utilizzano;
- che per garantire una adeguata fruizione della spiaggia anche sotto il profilo igienico e dell'ordine pubblico il Comune di Golasecca deve necessariamente farsi carico di alcuni compiti tra i quali:
periodico taglio dell'erba
pulizia dell'area con differenziazione dei rifiuti raccolti
messa a disposizione di servizi igienici
- che il personale comunale non è sufficiente per garantire l'espletamento di detti servizi e che pertanto è indispensabile trovare una diversa modalità per assicurare la migliore fruibilità dei luoghi,
- che l'inizio della stagione estiva è imminente;

ATTESO:

- che l'articolo 5 della L. 381/1991 e s.m.i. consente di procedere al convenzionamento diretto con le Cooperative sociali di tipo B anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
- che deve intendersi operante in materia l'articolo 52 del D.Lgs. n. 163/2006 e che la stazione appaltante potrà riservare taluni appalti ai "laboratori protetti" (leggasi imprese sociali) in modo da garantire nel territorio europeo un accesso paritario a soggetti che altrimenti non potrebbero accedere al lavoro in condizione paritaria con soggetti non disabili e/o non svantaggiati;
- che le predette disposizioni fanno comunque salve le norme vigenti sulle Cooperative sociali e sulle norme sociali;
- che l'affermazione della citata riserva di aggiudicazione "le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali".
- che sebbene il legislatore non abbia ancora provveduto a dettare una precisa definizione giuridica delle due dianzi fattispecie citate ovvero "laboratori protetti" e "programmi di lavoro protetto", si ritiene che le riserve dianzi menzionate possano riferirsi alle Cooperative sociali di tipo B e loro Consorzi
- che il Regolamento della Commissione 05/12/2002 n. 2204 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE disciplina gli aiuti di Stato a favore dell'occupazione all'art. 2, paragrafo 1, lett. f) del medesimo regolamento (CE) n. 2204/2002
- che alla luce delle considerazioni dianzi espresse, ben si può desumere come la stipula di convenzioni tra la Pubblica Amministrazione e le Cooperative sociali di tipo B si ponga alternativamente rispetto alle usuali procedure in evidenza pubblica, se non facoltativamente in deroga alle stesse;
- che è consentito l'affidamento diretto di servizi alle Cooperative sociali di tipo B ove si ravvisi la presenza dei seguenti requisiti:
- le cooperative devono essere iscritte negli appositi albi regionali
- l'attività oggetto dell'affidamento deve riguardare forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;

- il valore di stima delle suddette forniture non deve superare, per ciascuna tipologia di appalto, la soglia comunitaria di riferimento (controvalore in euro 206.000, al netto dell' I.V.A.);

- le convenzioni devono essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate ai sensi dall'art. 2, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento U.E. 2204/2002 garantendone l'inserimento lavorativo;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento diretto dell'attività di gestione della spiaggia per la stagione estiva 2011 individuando quale soggetto più idoneo una cooperativa sociale di tipo B);

PRESO ATTO della disponibilità della Cooperativa Charis Soc. coop. Sociale onlus con sede a Besozzo a svolgere i servizi di gestione della spiaggia località Melissa;

RILEVATO che la suddetta Cooperativa ha chiesto di poter effettuare direttamente un servizio di noleggio di sdraio ed ombrelloni ed un servizio di gestione del parcheggio a prezzi concordati con l'Amministrazione Comunale, definendo un corrispettivo da versarsi al Comune;

VISTA la bozza di convenzione che si compone di n. 7 articoli dove si evidenziano le quotazioni sopra dette e concordate con l'Amministrazione Comunale, ed i servizi che la cooperativa dovrà garantire;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 01/04/2011 con cui venivano individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA

1) Di approvare la convenzione tra il Comune di GOLASECCA e la Cooperativa Charis Soc. coop. Sociale onlus con sede a Besozzo (VA) per la gestione di servizi alla spiaggia Melissa ed al parcheggio che si compone di n. 7 articoli, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di demandare al Responsabile del Servizio gli atti conseguenti

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.